

**Piano Regionale della  
Prevenzione  
2014-18**

Promozione della sicurezza  
nelle scuole

Seminario di  
aggiornamento per  
insegnanti con un ruolo  
nei servizi SPP della  
scuola



**ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:  
IL QUADRO NORMATIVO**

***Antonietta Di Martino***  
***USR per il Piemonte***

## CONTENUTI

### ➤ **PREMESSA**

**Stage, tirocinio, alternanza scuola lavoro: differenziazione**

### ➤ **1) STAGE E TIROCINIO:**

**inquadramento nei diversi ambiti**

### ➤ **2) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:**

- **definizione**
- **finalità**
- **evoluzione normativa**
- **le novità introdotte dalla L. 107/2015**
- **alternanza scuola lavoro e apprendistato**

## STAGE - TIROCINIO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: Differenziazione

**«La normativa cita separatamente le tre tipologie, anche se purtroppo spesso le medesime vengono assimilate nel linguaggio comune in modo non corretto, probabilmente per la perdurante difficoltà ad accettare come modalità di apprendimento anche il percorso che si fa fuori dalla scuola»**

(Allegato 1 al Documento MIUR «**Linee guida nazionali per l'orientamento permanente**» trasmesso con nota prot. 4232 del 19/2/2014)

**«Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche proprie. In comune...hanno la **concezione del luogo di lavoro come luogo di apprendimento**»**

(Attività di alternanza scuola lavoro –  
**Guida operativa per la scuola MIUR 8/10/2015**)

## STAGE / TIROCINIO: nel linguaggio comune

In generale i termini **stage**, (vocabolo francese che significa «pratica») e  **tirocinio** costituiscono una coppia sinonimica utilizzata indifferentemente nel linguaggio comune per designare

**le esperienze di formazione in situazione e orientamento al lavoro svolte dagli studenti o da altri soggetti all'interno di un contesto aziendale, pubblico o privato.**



## STAGE – TIROCINIO: l'ambito normativo

A livello normativo è prevalso l'uso del termine italiano **“tirocinio”** (anche se molti operatori della formazione preferiscono ancora utilizzare il termine stage), con le sue varie aggettivazioni o specificazioni **a seconda della finalità**, ognuna con una disciplina di riferimento derivante dall'**evoluzione normativa nazionale e regionale**.

- **Ad esempio:**

**Tirocini formativi e di orientamento**

**Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo**

**Tirocini in favore di determinate categorie di soggetti (disabili, svantaggiati, extracomunitari)**

**Tirocini transnazionali ecc.**

## STAGE – TIROCINIO : l'ambito scolastico

**Nei documenti MIUR troviamo una sottile distinzione delle finalità...**

*«**..lo stage** ...consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo all'interno di una realtà lavorativa allo scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o laboratorio...**il tirocinio** è finalizzato all'acquisizione di nuove competenze e di un'esperienza pratica che favoriscono la crescita professionale e personale del tirocinante..»*

(Direttive 16/1/2012 n.4 e n. 5, **Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici e professionali – cap. 2.2.1)**

**... per poi riconoscere la sostanziale equivalenza di significato:**

*«**E' opportuno ricordare che stage e tirocinio sono termini che designano sostanzialmente la stessa cosa**»*

(Attività di alternanza scuola lavoro - **Guida operativa per la scuola MIUR 8/10/2015**)

## STAGE – TIROCINIO: riferimento giuridico in ambito scolastico

In ambito scolastico l'istituto giuridico di riferimento è il

### TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Introdotta dalla **Legge n. 196 del 1997** (*Norme in materia di promozione dell'occupazione*) che, all'art. 18 ne stabilisce i principi e criteri generali, e regolamentato dal successivo **DM Lavoro n. 142/1998**.

**SCOPO:** realizzare momenti di alternanza di studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

**DESTINATARI:** soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico (cioè 10 anni di istruzione obbligatoria ai sensi della L. 296/2007)

Il tirocinio formativo e di orientamento comporta il rapporto triangolare tra:

**1.Soggetto promotore**: Agenzie per l'impiego, Università, istituzioni scolastiche, comunità terapeutiche ecc.

**2. Datore di lavoro**: pubblico o privato ospitante

**3.Tirocinante**: studente, disoccupato, lavoratore in mobilità, inoccupato, soggetto disabile ecc.

Tale rapporto:

- presuppone l'esistenza di una **convenzione** sottoscritta tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, con allegato il **progetto formativo e di orientamento**, firmato per presa visione e accettazione anche dal tirocinante
- **I soggetti promotori sono tenuti a assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.**
- **non costituisce rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il soggetto ospitato**

Ai fini della salute e sicurezza sul lavoro i tirocinanti o gli allievi in stage sono tuttavia

**«lavoratori equiparati»**

secondo la nota definizione dell'**art. 2 c.1 lettera a) del Dlgs 81/08** :

**«Lavoratore»** *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: .....il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro..»*

Una particolare categoria di tirocini formativi e di orientamento sono i

## TIROCINI CURRICOLARI

**«Per tirocini curricolari debbono intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esigenze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza» \***

Le CONDIZIONI sono:

- I tirocini devono essere promossi da un'Università o un'istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale o da un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o con la Provincia
- I destinatari devono essere studenti iscritti ai relativi corsi di studio
- Lo svolgimento del tirocinio deve avvenire all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o di formazione

**\*Circolare del Ministero del lavoro n. 24/2011, che richiama anche la Nota Ministero del lavoro n. 4746 del 14/2/2007**

## ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : definizione

E' stata istituzionalizzata dalla **L. 53/2003 art. 4**, che prevede:

**«..la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese....»**

e regolamentata dal **Dlgs 77/2005**, che la definisce

**«una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo»**

Il **tirocinio curricolare** è quindi un momento dell'alternanza, ovvero la fase “pratica” di un percorso di alternanza, cioè il periodo di formazione svolto dallo studente presso la struttura ospitante.

## ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : finalità

Si tratta di una **metodologia didattica** che consente di realizzare percorsi con struttura flessibile che si articolano in **periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro**, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base di apposite convenzioni, **allo scopo di:**

- **attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica**
- **far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro**
- **orientare e motivare gli studenti**
- **realizzare un organico collegamento con il mondo del lavoro e la società civile \***

\* *Sintesi dell'art. 2 del Dlgs n. 77/2005*

## ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : evoluzione normativa

### **L'evoluzione normativa degli ordinamenti scolastici, in particolare:**

- Riordino secondo ciclo (2010)
- Misure in materia di istruzione (L.128/2013)

### **ne ha confermato e rafforzato il profilo:**

- riconoscendo sempre più il valore formativo equivalente alla formazione in aula ai percorsi realizzati in azienda
- rendendola parte integrante dei percorsi degli istituti professionali in sostituzione dell' «area di professionalizzazione»
- prevedendo lo sviluppo dell'orientamento, programmi sperimentali (ora abrogati dal Dlgs 81/2015 e fatti salvi fino alla loro conclusione) relativi a periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato, misure di formazione per i docenti e stanziamento di risorse

## ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : la L. 107/2015

La Riforma «Buona Scuola» dedica all'alternanza i commi dell'art. 1 dal 33 al 43.

### LE NOVITÀ PRINCIPALI IN SINTESI

#### 1) MONTE ORE OBBLIGATORIO

Nel secondo biennio e nell'ultimo anno della secondaria di secondo grado: almeno 400 ore negli Istituti Tecnici e Professionali e almeno 200 ore nei Licei

#### 2) NUOVI SOGGETTI PARTNERS

Ordini professionali, musei, enti operanti nel settore del patrimonio e attività culturali, artistiche, musicali, ambientali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

#### 3) MODALITÀ

Anche durante la sospensione delle attività didattiche, anche all'estero e in modalità di impresa formativa simulata

#### 4) REGISTRO NAZIONALE PER L'A.S.L.

Istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il DS individua al suo interno le imprese disponibili.

## ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E SICUREZZA

### ➤ **L'art. 38 della L. 107/2015 recita:**

« Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.....»

### ➤ **Il documento MIUR: *Attività di alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola 8/10/2015* dedica il capitolo 11 al tema:**

*Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti* e fa espresso rinvio agli adempimenti della scuola e dell'azienda come individuati dal Manuale «*Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*» INAIL e MIUR ed. 2013.

### ➤ **NOTA USR per il Piemonte prot. N. 4749/2016:** trasmette il documento di approfondimento sul tema «*Alternanza scuola lavoro e gestione della sicurezza*» (Regione Piemonte Direzione Sanità - Gruppo di lavoro promozione della sicurezza nelle scuole)



## ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E APPRENDISTATO\*

**D.lgs 81/2015**

**attuativo della legge 183/2014, nota come jobs act.**

### **Art. 43 c. 5:**

**Prevede la possibilità di assumere con contratto di apprendistato gli studenti iscritti negli istituti professionali, negli istituti tecnici e nei licei a partire dal secondo anno del corso di studi, nonché gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello.**

**\*con riferimento alla tipologia relativa al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado**

## ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

**E' una metodologia didattica**

**Si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa**

**Il giovane rimane giuridicamente uno studente**

**L'inserimento in azienda non costituisce un rapporto lavorativo**

**Le competenze apprese integrano l'istruzione con la formazione on the job**

## APPRENDISTATO

**È un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione e alla formazione dei giovani**

**È regolato da precisi obblighi tra le parti che discendono sia dalla legislazione nazionale e regionale in materia, sia dalle contrattazioni di settore, che definiscono aspetti specifici come:**

- l'inquadramento dello studente lavoratore**
- la retribuzione dei periodi di lavoro e la formazione svolta in azienda**
- le forme e le modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo**

*Grazie per l'attenzione!*

